



**LEGAMBIENTE**

**LEGAMBIENTE FIRENZE O.d.V.**

VIA G. ORSINI, 44 • 50126 FIRENZE • TEL. 055.6810330 • FAX 055.6811620  
Email: [info@legambientefirenze.it](mailto:info@legambientefirenze.it) C.F. 94038430487

Al Sindaco del Comune di Firenze

**Direzione Urbanistica**

piazza San Martino n.2

50122 Firenze

**Oggetto: presentazione di osservazioni all' adozione della variante al PRG (L.R.1/05, art.17) Complesso ex Manifattura Tabacchi. Adozione rapporto ambientale VAS e Sintesi non tecnica (LR 10/2010, art.8) fatta con DELIBERAZIONE N. 2014/C/00020 del 31/03/2014**

Presa visione della variante al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00020 del 31/03/2014 ai sensi della L.R. 1/2005 art. 17, comprensiva della documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale sulla Valutazione Ambientale Strategica – VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 art.8,

Il sottoscritto Lorenzo Cecchi (c.f. CCCLNZ80B21D575V ), nato a Fiesole il 21.2.1980 e residente a Firenze in Via delle Montalve n. 2, non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Legambiente Firenze (c.f. 94038430487) con sede in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 44, osserva quanto segue:

**Osserva in chiave puntuale:**

**A) Allegato A - RELAZIONE URBANISTICA ADOZIONE (ART. 17 LR 1/2005)**

#### 8.5 Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG

Nella descrizione dettagliata delle modifiche alle NTA, in particolare quella relativa all'art.17, (*edifici di classe 0*) in cui viene aggiunto il comma 17.5:

dopo «... qualora si optasse per la monetizzazione di quota parte del 20% da dedicare ad housing sociale», si propone di aggiungere: « con limite massimo della monetizzazione pari al 10% della SUL prevista in demolizione e ricostruzione,...».

Nello stesso paragrafo, dopo: «...si considera già assolto l'obbligo della corrispondente riduzione della SUL come stabilito dalla Parte Seconda, art.7 lett. c) del citato regolamento (DCC 41 del 16.05.2005),» si propone di aggiungere: «...rinunciando altresì il Comune alla acquisizione della quota monetizzata.»

-----

*reperimento della quota di housing sociale da calcolarsi in riferimento alla SUL prevista in demolizione e ricostruzione, con le modalità specificate nel regolamento approvato con deliberazione n. 2005/C/00041 del 16.05.2005. Dato che l'abbattimento della SUL di progetto è superiore al 10% della SUL esistente, qualora si optasse per la monetizzazione di quota parte del 20% da dedicare ad housing sociale, **con limite massimo della monetizzazione pari al 10% della SUL prevista in demolizione e ricostruzione**, si considera già assolto l'obbligo della corrispondente riduzione della SUL come stabilito dalla Parte Seconda, art.7 lett. c) del citato regolamento (DCC 41 del 16.05.2005) **rinunciando altresì il Comune alla acquisizione della quota monetizzata**. In ogni caso è prescritta almeno la realizzazione del 10% della SUL da dedicare ad housing sociale.*

-----

dopo «... parte della SUL demolita del complesso, previo parere della competente Soprintendenza,» si propone di aggiungere: « senza alterare comunque il limite massimo consentito della SUL di progetto».

-----

*possibilità di recuperare all'interno dei manufatti oggetto di restauro e risanamento conservativo, anche attraverso la realizzazione di nuovi solai intermedi, parte della SUL demolita del complesso, previo parere della competente Soprintendenza, **senza alterare comunque il limite massimo consentito della SUL di progetto**.*

-----

Firenze 12 Giugno 2014

In Fede

Lorenzo Cecchi  
Legambiente Firenze